

N. 04420/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04112/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4112 del 2014, proposto da:

[*omissis*];

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III-BIS, n. 2785/2014, resa tra le parti e concernente: ammissione corsi PAS per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato Ministero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato Fiorentino e l'avvocato dello Stato Ferrante;

Ritenuto, anche in base ai precedenti specifici della Sezione, che siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare e che – al fine di assicurare gli effetti interinali propri di tale accoglimento – debba disporsi l'ammissione con riserva degli appellanti ai corsi di cui trattasi;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4112/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, disponendo in

via attuativa nei termini precisati in motivazione; dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)